

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA ALLA CONSERVAZIONE ED AL RECUPERO DELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO. SERBATOI DI BRIC BERICO IN COMUNE DI MURAZZANO . CIG. 61308655D8. CUP J64H15000070005



Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.

Società soggetta al controllo della Provincia di Cuneo
Sede in Cuneo – Corso Nizza, 9 - tel. 0171697550 - fax 0171603693 - reperibilità 3484539005
PEC acquedotto.langhe@legalmail.it - www.acquambiente.it
Capitale sociale € 5.000.000 i.v.
Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046
Codice fiscale e partita IVA 00451260046

NORME DI PARTECIPAZIONE

SOMMARIO

- 1. PROCEDURA DI GARA CARATTERISTICHE**
- 2. SOGGETTI CONCORRENTI**
- 3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE**
- 4. QUALIFICAZIONE/AVVALIMENTO**
- 5. SUBAPPALTO**
- 6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**
 - 6.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE
 - 6.2 OFFERTA ECONOMICA
 - 6.3 DOCUMENTO COMPROVANTE LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA
 - 6.4 ATTESTAZIONE SOA/CERTIFICAZIONE SISTEMA DI QUALITA'
 - 6.5 RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AVCP
 - 6.6 AVVALIMENTO
 - 6.7 PASSOE
- 7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**
- 8. OPERAZIONI DI GARA**
- 9. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA – CONTROLLI**
- 10. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**
- 11. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**
- 12. SOCIETA'**
- 13. PROCEDURE DI RICORSO**
- 14. ACCESSO AGLI ATTI**
- 15. CONSENSO/DINIEGO ACCESSO AGLI ATTI**
- 16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI (LEGGE PRIVACY)**
- 17. INFORMAZIONI GARA**

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA ALLA CONSERVAZIONE ED AL RECUPERO DELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO. SERBATOI DI BRIC BERICO IN COMUNE DI MURAZZANO . CIG. 61308655D8. CUP J64H15000070005

18. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA

Le presenti modalità formano parte integrante e sostanziale del bando di gara.

Il bando di gara e le presenti norme di partecipazione sono redatte in conformità al bando-tipo, approvato con Determinazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture **n.4 del 10 ottobre 2012**, secondo il disposto dell'art.64 c.4bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5197) e la Stazione appaltante procederà, ai sensi dell'art. 6-bis del codice dei Contratti e della delibera attuativa dell'AVCP n. 111 del 20/12/2012 e successive modificazioni, alla verifica dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

ESTRATTO BANDO DI GARA PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. 5^ Serie Speciale N. 32 del 16/03/2015.

1. PROCEDURA DI GARA - CARATTERISTICHE

- Procedura aperta
- Lavori
- **Prezzo più basso con esclusione automatica dalla gara.**

2. SOGGETTI CONCORRENTI

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di seguito denominato "codice dei contratti" che si siano registrati al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (servizio ad accesso riservato –AVCPass), secondo le istruzioni riportate nello stesso (delibera n.111 del 20/12/2012).

Sono altresì ammessi i soggetti di altri Stati membri dell'Unione Europea nelle forme previste dalla legislazione vigente del paese di appartenenza ed alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice dei Contratti.

Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE

Nel caso di raggruppamenti di tipo orizzontale, consorzi ordinari o GEIE, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (art. 92, comma 2 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).

Con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata il beneficio del quinto, di cui all'art. 61 c.2 del Regolamento (DPR 207/2010 e s.m.i.), si applica a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Il beneficio del quinto non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40% dell'importo lavori.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo i casi di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 37 del codice dei contratti (art. 37 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.).

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34 c. 1 lett. d) ed e) del codice dei contratti, anche se non ancora costituiti (art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Cooptazione

Qualora il concorrente, singolo o in RTI, possieda i requisiti per la partecipazione, potrà raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti dal bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che ciascuna impresa cooptata possieda un ammontare complessivo di qualificazioni almeno pari all'importo dei lavori affidatole (art.92 comma 5 DPR 207/2010 e s.m.i.). E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art. 37, c. 7 del codice dei contratti).

Consorti fra cooperative di produzione e lavoro e consorti stabili

I Consorti fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) del codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale (art.37 comma 7 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

I Consorti stabili di cui all'art. 34, c. 1, lett. c) del codice dei contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile (art. 36 comma 5 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio, dovranno indicare i consorziati per cui concorrono. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento di tale consorzio e dei consorziati. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'art. 353 del Codice Penale.

Qualora i consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del codice dei contratti intendano eseguire in proprio i lavori di cui trattasi, dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre.

Non possono partecipare alla gara operatori economici che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (art. 38 comma 1 lettera m-quater D.lgs. 163/2006 e s.m.i.).

A tal fine i concorrenti devono dichiarare di non essere in una delle suddette situazioni di controllo rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente o, in alternativa, di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi sopra elencate, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (art.38 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

È vietata l'associazione in partecipazione (art.37 comma 9 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione richiesti dal codice dei contratti, dal bando e dalle presenti norme di partecipazione, ovvero non trovarsi nelle cause di esclusione dalle gare di appalto o essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Le cause di esclusione previste dall'articolo 38 del codice dei contratti (requisiti di ordine generale) non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell' articolo 12-sexies del D.L. 306/1992, convertito con modificazioni nella L. 356/1992 e s.m.i., o del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario/ finanziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Requisiti contrattuali concernenti l'attività del concorrente

- ✓ Il concorrente deve essere in regola con l'esercizio della propria attività, ovvero deve essere regolarmente costituito e avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti in relazione alla propria natura giuridica e per l'esercizio della propria attività, comprese le iscrizioni nei registri di attività, elenchi o albi professionali.
- ✓ Il concorrente non deve essere in stato di sospensione per disposizioni dell'autorità amministrativa o giudiziaria o cessazione dell'attività.
- ✓ Il concorrente non deve essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186bis R.D. 267/1942, o non deve avere in corso un

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38 comma 1 lettera a) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); per le imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato di appartenenza (art. 47 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Regolarità fiscale

- ✓ Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza (art. 38 comma 1 lettera g) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Si intendono (art. 38 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):
 - gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a Euro 10.000,00 salvo diversa determinazione che possa intervenire a seguito di decreto del Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'art. 48bis c. 2 bis del DPR 602/1973;
 - definitivamente accertate le violazioni relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (decorso termine per impugnazione provvedimento di contestazione ovvero passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale).
- ✓ L'irregolarità fiscale viene meno qualora il concorrente abbia ottemperato al pagamento, anche mediante definizione agevolata, ovvero abbia presentato ricorso.

Osservanza degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

- ✓ Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali dello Stato italiano o dello Stato in cui sono stabiliti (art. 38 comma 1 lettera i) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 210/2002, convertito, con modificazioni dalla L. 206/2002 (art. 38 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea dimostrano il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del D.U.R.C. In ogni caso, prima della stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori di natura previdenziale e assicurativa. In caso contrario decadrà dall'aggiudicazione.
- ✓ Il concorrente deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e deve avere ottemperato alle norme della L. 68/1999 e s.m.i. (art. 38 comma 1 lettera l) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); il requisito è richiesto per i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite in Italia, ex articolo 2508 del codice civile).
- ✓ Il concorrente non deve avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (art. 38 comma 1 lettera e) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Per tali infrazioni si fa riferimento alle sentenze passate in giudicato qualora l'infrazione configuri un reato, ovvero ai provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili, in caso di illeciti amministrativi, riconducibili all'attività del concorrente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. La valutazione circa la gravità dell'infrazione è di competenza della stazione appaltante.

Capacità a contrarre con la pubblica amministrazione

- ✓ Il concorrente non deve essere nello stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 32-ter e 32-quater del codice penale.

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640 bis, 644 del Codice Penale, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, con durata non inferiore ad un anno né superiore a tre anni.

E' altresì escluso il concorrente per il quale sussistano ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici.

- ✓ Non possono concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi sub-contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione...) i concorrenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) in caso di condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (art.67 c.8 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.);

b) in caso di applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione (art.67 c.2 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.).

L'autorità giudiziaria dispone che il divieto operi anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione o condannata per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art.67 c.4 D.Lgs.159/2011 e s.m.i.).

- ✓ Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 o di una delle cause ostative previste dall'art.67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. o procedimento per uno dei delitti di cui all'art.51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (art. 38 c.1 lettera c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).

- ✓ Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,

salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 689/1981 (art.38 c. 1 lettera m-ter D.Lgs.163/06 e s.m.i.).

La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

- ✓ Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale e/o di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., relativamente al contrasto del lavoro irregolare e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il D.Lgs. 231/2001, disciplina la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica; l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra. L'ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Le sanzioni interdittive rilevanti ai fini della partecipazione alla gara e alla sottoscrizione del contratto sono indicate all'articolo 9, comma 2, lett. a), b), c), del D.Lgs. 231/2001:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Moralità professionale

- ✓ Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) reati gravi in danno dello Stato o della Comunità; la valutazione circa la gravità del reato è di competenza della stazione appaltante;

b) reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18.

L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (art.38 c.1 lettera c) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Intestazioni fiduciarie

- ✓ Il concorrente deve avere adempiuto alle disposizioni del D.P.C.M. 187/1991, che in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, c. 3, della L. 55/1990, per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, prevedono la cessazione delle intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, delle società cooperative, delle società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di contratti pubblici (ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici).

I soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria sono esclusi dalle gare di appalto e non possono sottoscrivere i relativi contratti. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art.38 c.1 lettera d) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, dovranno inoltre comunicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al precedente capoverso, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera.

In corso d'opera, dovranno essere comunicate all'amministrazione aggiudicatrice eventuali variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice potrà effettuare anche autonome verifiche al riguardo.

False dichiarazioni e falsa documentazione

- ✓ Sono esclusi i concorrenti nei cui confronti risulta un'iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito ai sensi dell'art. 7, c. 10 del Codice dei contratti, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti o ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art.38 c.1 lettera h) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Decorso il periodo d'iscrizione, la stessa è cancellata e perde efficacia, così come previsto dall'art.38 c.1 ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Negligenza o malafede contrattuale

- ✓ Sono esclusi i concorrenti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'amministrazione aggiudicatrice o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. A tal fine si terrà conto delle prestazioni eseguite nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. La valutazione circa la gravità è di competenza della stazione appaltante¹ (art. 38 c.1 lettera f) D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).

Impiego di personale proveniente da pubbliche amministrazioni

L'articolo 1 c.43 della legge 190/2012 "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha, tra l'altro, introdotto il comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 che recita testualmente "*16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.*".

I requisiti generali di ammissione sono richiesti per la partecipazione alla gara, ma devono essere posseduti dal soggetto aggiudicatario anche al momento della stipula del contratto (requisiti contrattuali d'ordine generale). La perdita dei requisiti di ammissione precluderà la stipula del contratto.

¹ *Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1 del 12 gennaio 2010 " ...La rilevanza dell'errore grave non è circoscritta ai casi occorsi nell'ambito di rapporti contrattuali intercorsi con la stazione appaltante che bandisce la gara, ma attiene indistintamente a tutta la precedente attività professionale dell'impresa, in quanto elemento sintomatico della perdita del requisito di affidabilità e capacità professionale ed influente sull'idoneità dell'impresa a fornire prestazioni che soddisfino gli interessi di rilievo pubblico che la stazione appaltante persegue... "*

L'insorgenza di cause di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione nel corso del contratto costituiscono motivo di recesso da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

I concorrenti non stabiliti in Italia devono fornire i necessari documenti probatori secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati Membri in cui non esista siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza (art.38 c.5 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).

4. QUALIFICAZIONE/AVVALIMENTO

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale previsti dal bando di gara e dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto.

E' consentito l'avvalimento nei modi e termini indicati all'art. 49 del codice dei contratti e alla Determinazione AVCP n.2/2012.

In caso di avvalimento, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato **dovrà allegare:**

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- e) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto stesso deve riportare quanto prescritto dall'art. 88 c. 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

La stazione appaltante trasmetterà all'A.N.A.C. tutte le dichiarazioni di avvalimento, così come previsto dall'art. 49 c. 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., indicando l'aggiudicatario.

5. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso alle condizioni contenute nell'art. 118 del Codice dei Contratti e nello Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto.

I soggetti offerenti che intendono avvalersi della facoltà di subappaltare, dovranno indicare, con apposita dichiarazione di cui al "*Quadro 5*" dell'Allegato A, le parti dei lavori che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

La/le eventuali ditte subappaltatrici:

- dovranno essere in possesso dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla gara d'appalto;
- dovranno essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara d'appalto con riferimento all'importo del subappalto;
- prima dell'inizio delle lavorazioni, dovranno presentare la documentazione di avvenuta denuncia dell'inizio dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;
- dovranno autocertificare i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., alla ditta aggiudicataria;
- dovranno dichiarare di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, come previsto dall'art. 87, comma 4 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applica quanto previsto dall'art. 47 del codice dei contratti.

L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Nei contratti sottoscritti tra l'appaltatore e i subappaltatori e i subcontraenti, deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 9 della Legge 136/2010 e s.m.i.

La Stazione appaltante provvederà alla liquidazione di tutti i pagamenti in capo all'appaltatore che dovrà trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da questa Stazione Appaltante nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore per le prestazioni eseguite, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di pagamenti diretti di cui all'art.118 comma 3 ultimo periodo e 3 bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

6.1. Domanda di partecipazione – Dichiarazione

I concorrenti devono presentare Domanda di partecipazione/dichiarazione in competente bollo, secondo il modello "**ALLEGATO A**".

La dichiarazione dovrà:

1) contenere le seguenti informazioni:

- (Quadro 1) dichiarazioni concernenti i dati relativi all'operatore economico. Al fine di provvedere all'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 79 commi 5, 5bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. il concorrente dovrà indicare inoltre n. telefono, n. fax, indirizzo e-mail, casella posta elettronica certificata (P.E.C), il domicilio eletto per le comunicazioni;
- (Quadro 2) dichiarazioni concernenti l'assenza di cause di esclusione dalla gara o di situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione, riferite all'operatore economico e ai soggetti dotati dei poteri di rappresentanza.
- (Quadro 2bis) incorporazioni/fusioni: dichiarazione relativa al requisito di cui all'art.38 c.1 lettera c) del Codice dei contratti anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o le società fuse nel'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

2) altresì contenere quanto richiesto nei seguenti quadri:

- (Quadro 3) dichiarazioni di qualificazione relative a requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi;
- (Quadro 4) dichiarazioni precontrattuali;
- (Quadro 5) dichiarazioni relative al subappalto;
- (Quadro 6) dichiarazioni relative alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzi;
- (Quadro 7) consenso/diniego accesso agli atti.

Le dichiarazioni di cui al Quadro 2 si riferiscono esclusivamente ai soggetti elencati al Quadro 1 o risultanti dalla visura camerale in carica o cessati nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ricoprenti cariche considerate rilevanti dalla normativa vigente.

Le dichiarazioni di cui al Quadro 2bis devono essere rese dalla società incorporante, o risultante dalla fusione; resta ferma la possibilità di dimostrare la dissociazione.

E' fatta salva la possibilità di dare dimostrazione mediante la produzione in allegato alla domanda di partecipazione/dichiarazione di idonea documentazione o di specifiche dichiarazioni di autocertificazione.

Le dichiarazioni di cui al Quadro 2 e 2bis comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di

omettere le dichiarazioni che sono comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Nel caso in cui le dichiarazioni vengano sottoscritte da un procuratore, quelle di cui al Quadro 2 dovranno essere riferite anche al soggetto sottoscrittore che dovrà inoltre allegare il documento comprovante la procura;

3) essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o dal procuratore;

4) essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. L'autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.²

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e/o consorzi la domanda di partecipazione/dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori che compongono il raggruppamento e deve essere resa da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e contenere l'impegno, che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art.37 c.14 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).

In caso di consorzi di cui all'art. 34 c. 1 lett. b) e c) del codice dei contratti, la dichiarazione del Quadro 2 dell'ALLEGATO A deve essere presentata ed inserita nello stesso plico anche da o dalle impresa/e indicata/e come futura/e assegnataria/e dei lavori.

Nel caso di consorzi di cui all'art.34, c. 1 lett. e) del codice dei contratti o GEIE costituito o da costituirsi, la domanda di partecipazione/dichiarazione ALLEGATO A dovrà essere prodotta da tutte le consorziate o da tutti i soggetti costituenti il GEIE.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti dovranno essere allegati alle dichiarazioni anche il Mandato e la Procura, quest'ultima risultante da atto pubblico notarile, conferito al mandatario dai soggetti mandanti.

La domanda di partecipazione - dichiarazione e ogni altro documento devono essere redatti in lingua italiana e per le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia devono essere tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre (art. 62 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).

Per le sole imprese italiane deve essere assolto l'obbligo dell'imposta di bollo vigente.

² "Sono considerati equipollenti alla carta d'identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato" (art. 35 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).

6.2. Offerta economica

L'offerta economica, in carta libera, compilata secondo il modello di cui all'**ALLEGATO B** dovrà:

- essere redatta in lingua italiana e per le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre (art. 62 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);
- non essere alla pari, in aumento, indeterminata, plurima, condizionata, incompleta;
- essere sottoscritta:
 - dal legale rappresentante con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità³
 - in caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante;

- essere inserita in un plico sigillato con ceralacca o nastro adesivo o sigillatura equivalente, recante l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**".

Il ribasso % offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara – al netto dell'I.V.A. - deve essere espresso in cifre e in lettere, tenendo conto di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione del corrispettivo.

I costi della sicurezza cosiddetti propri o aziendali (art.86 c. 3bis e 87 c. 4 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.), e computati nel ribasso offerto, devono essere indicati nella scheda di offerta.

Per oneri per la sicurezza così detti "propri" o "aziendali" si intendono i costi per la sicurezza specifici propri dell'impresa (che prescindono dalle condizioni del singolo cantiere o, meglio, del singolo appalto), cioè i costi che l'impresa sosterrà per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti impegnati per l'esecuzione di quello specifico appalto: informazione, formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria, DPI, ecc...

Essi sono liberamente valutabili (e ribassabili) dal concorrente, seppure nel rispetto del DVR e aperti al confronto concorrenziale.

La Stazione appaltante non riconoscerà alcun rimborso o compenso per la presentazione dell'offerta.

³ *Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio" (art. 45 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).*

L'allegazione della copia del documento di identità all'offerta economica - che è inserita in un'apposita busta sigillata – assolve alla specifica funzione di rendere riferibile la sottoscrizione della scheda di offerta alla persona identificata nel documento di identità, ponendo in tal modo la Stazione appaltante al riparo da successive contestazioni ed è motivata dal fatto che vi sono casi nei quali l'offerta economica è formulata da persona diversa da quella che presta la dichiarazione. Pertanto l'offerente verrà escluso per mancata allegazione della fotocopia del documento di identità nel caso in cui il soggetto che ha formulato l'offerta sia persona diversa da chi ha sottoscritto la dichiarazione.

La Stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto ferma restando la verifica della congruità dell'offerta; tuttavia si riserva la facoltà in ogni caso di non addivenire ad aggiudicazione.

In caso di parità di offerte si procederà all'aggiudicazione con le modalità di cui all'art. 77 del R.D. 827/1924.

6.3. Documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria

La cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (art.75 c.1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.), è destinata a coprire:

- 1) la mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto del soggetto aggiudicatario
- 2) il mancato versamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 c. 2 bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. come da paragrafo 5) del bando di gara.

La cauzione può essere costituita nei seguenti modi:

- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito (Credenziali: Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA – c/o **IBAN IT66C 06085 10200 00000022222** presso **Banca C.R. Asti S.P.A. - Filiale di Cuneo - C.so Nizza 58/62 - 12100 Cuneo** -), con la precisazione che **la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti**. Tale modalità di presentazione di cauzione dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore di cui all'art. 75 c. 8 del codice dei contratti al rilascio della garanzia definitiva con le modalità e nella misura prevista dall'art.113 del codice dei contratti, assunto con apposita dichiarazione da allegare alla quietanza di cui sopra;
- b) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/1993, in regola con il disposto della L. 348/1982;
- c) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, a norma di legge;
- d) mediante polizza fideiussoria, rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 D.Lgs.58/1998. (art.75 c.3 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.)

La **garanzia provvisoria** dovrà:

- 1) **coprire la mancata sottoscrizione del contratto** di appalto per fatto del soggetto aggiudicatario e **il mancato versamento della sanzione pecuniaria** di cui all'art. 38 c. 2 bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. come da paragrafo 5) del bando di gara;
- 2) essere prodotta in originale e sottoscritta con firma autografa del prestatore di garanzia;
- 3) essere accompagnata da una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., del fideiussore stesso, con cui *attesta e dichiara in virtù di quale atto gli siano stati conferiti i poteri per rilasciare la fideiussione da redigersi secondo il modello **ALLEGATO C***, sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un

documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. L'autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.⁴. E' possibile comprovare il potere di rilascio di fideiussioni anche con la fotocopia del documento che attribuisce tale facoltà al soggetto sottoscrittore;

4) prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

5) avere validità, per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e non dovrà contenere clausole che prevedano "scadenze automatiche anticipate" della garanzia stessa;

6) essere corredata, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 gg. su richiesta della Stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva;

7) essere corredata, dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva con le modalità e nella misura prevista dall'art. 113 del codice dei contratti qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art.75 c.8 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).

Attenzione!

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria per cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui allo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123 tenendo presente che tale scheda tecnica non soddisfa tutti i requisiti di cui all'art 75 c. 4 e c. 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

E' necessario, quindi, che la stessa venga integrata con le due seguenti condizioni particolari:

1) in deroga alle condizioni generali e/o particolari la presente fidejussione deve intendersi prestata alle condizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

2) oltre a quanto indicato al c. 6 dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la presente fidejussione copre il mancato versamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 c. 2 bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti ancora da costituirsi, la garanzia provvisoria in forma di fideiussione dovrà risultare univocamente prestata a favore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, con copertura, per questi ultimi, del mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi.

⁴ Ai sensi dell'art. 57 del RD 827/1924 la validità delle cauzioni personali e del fideiussore deve essere riconosciuta e dichiarata dal pubblico ufficiale che le accetta per conto dell'amministrazione.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA ALLA CONSERVAZIONE ED AL RECUPERO DELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO. SERBATOI DI BRIC BERICO IN COMUNE DI MURAZZANO . CIG. 61308655D8. CUP J64H15000070005

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito nelle forme di legge, la garanzia provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prestata a favore del mandatario con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.

E' ammessa la presentazione di polizza originata, prodotta e sottoscritta in via informatica alle seguenti condizioni:

■ nel plico deve essere inserita copia cartacea di tutta la documentazione e la medesima deve essere completa di tutti gli elementi e le dichiarazioni richieste;

■ alla documentazione di gara inserita nel plico deve essere allegato supporto informatico magnetico, non riscrivibile, contenente:

1) file in formato PDF/P7M relativo alla polizza stessa, da denominare "POLIZZA";

2) file in formato PDF/P7M relativo alla dichiarazione del fideiussore con cui attesta e dichiara in virtù di quale atto gli siano stati conferiti i poteri per rilasciare la fidejussione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., da redigersi secondo il modello Allegato C), da denominare "POTERI DI FIRMA"; qualora non contenuta nel file di cui al punto 1);

entrambi i file devono essere formati nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 20 c. 3. D.Lgs.82/2005 e s.m.i. e firmati con firma elettronica avanzata, qualificata o firma digitale (art. 21, c.2 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) rilasciata da un certificatore accreditato.

I certificatori accreditati sono soggetti pubblici o privati che emettono certificati qualificati conformi alla Direttiva Europea 1999/93/CE e nazionale in materia.

L'elenco dei certificatori accreditati attivi in Italia è disponibile sul sito CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) all'indirizzo Internet:

<http://www.cnipa.gov.it/site/it->

[IT/Attivit%C3%A0/Firma digitale/Certificatori accreditati/Elenco certificatori di firma digitale/Certificatori attivi/](http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%C3%A0/Firma digitale/Certificatori accreditati/Elenco certificatori di firma digitale/Certificatori attivi/)

Le informazioni inerenti i soggetti che emettono certificati qualificati e quant'altro previsto dall'art. 11 della Direttiva europea 1999/93/CE sono pubblicate sul sito Internet della Commissione europea all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/security/esignatures/index_en.htm#Italy

È ammessa la riduzione del 50% della cauzione ai sensi dell'art. 75, c. 7 del codice dei contratti.

A tal fine la garanzia dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 in corso di validità ovvero da autodichiarazione sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa/ciascun soggetto raggruppato in regime di qualità attestante il possesso di tale certificazione.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale, per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo, è necessario che ciascun soggetto possieda la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 potrà anche risultare dall'attestazione SOA.

La garanzia provvisoria sarà svincolata:

- per i soggetti non affidatari, a seguito di determinazione di aggiudicazione definitiva, la cui comunicazione ai sensi dell'art. 79 c. 5 lettera a) del Codice dei Contratti varrà come liberatoria, decorsi i termini di legge per l'impugnazione del provvedimento di cui sopra, e sostituirà a tutti gli effetti la restituzione dell'originale della polizza che rimarrà agli atti della Stazione appaltante;
- per il soggetto affidatario e per il secondo classificato al momento della sottoscrizione del contratto, la cui comunicazione ai sensi dell'art. 79 c. 5 lettera b-ter) del Codice dei Contratti varrà come liberatoria, sostituendo a tutti gli effetti la restituzione dell'originale della polizza che rimarrà agli atti della Stazione Appaltante;
- per i soggetti esclusi/non ammessi la comunicazione di esclusione/non ammissione, varrà come liberatoria decorsi i termini per l'impugnazione del relativo provvedimento, e sostituirà a tutti gli effetti la restituzione dell'originale della polizza che rimarrà agli atti della Stazione Appaltante.

6.4 Attestazione SOA/certificazione sistema di qualità

Allegare:

- copia dell'attestazione rilasciata da società organismi di attestazione (SOA), regolarmente autorizzate ai sensi di quanto previsto dal codice dei contratti e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., comprovante il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. L'attestazione deve essere in corso di validità, ovvero deve essere regolarmente aggiornata e rinnovata.
- copia della certificazione del sistema di qualità (UNI EN ISO)

6.5. Ricevuta di versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il versamento a favore dell'ANAC dovrà essere effettuato con le modalità indicate nelle **ISTRUZIONI OPERATIVE** *relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2014*” e nella delibera n. CP-del 09/12/2014 – “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/2005 per l'anno 2015” www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni.

Il concorrente è tenuto a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione.

6.6 Avvalimento

In caso di avvalimento di cui all'art.49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. **allegare tutto quanto richiesto** ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.

6.7. PASSOE

Documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPass che attesta che l'operatore economico (OE) si è registrato al servizio AVCPPass con riferimento alla presente procedura e sarà verificato da questa Stazione appaltante, tramite il servizio stesso, presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA ALLA CONSERVAZIONE ED AL RECUPERO DELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO. SERBATOI DI BRIC BERICO IN COMUNE DI MURAZZANO . CIG. 61308655D8. CUP J64H15000070005

In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio/avvalimento il PASSOE deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate/ausiliarie.

Il PASSOE complessivo é generato e inviato alla Stazione appaltante dalla Capogruppo e contiene tutti i dati del raggruppamento.

In caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria deve generare il PASSOE.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico dovrà essere debitamente sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o nastro adesivo o sigillatura equivalente, recare a scavalco sui lembi di chiusura il timbro dell'offerente/sigla; sull'esterno dovrà riportare l'oggetto della gara e le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale - nel caso di RT indicare tutti i componenti del raggruppamento, codice fiscale, domicilio eletto, recapito telefonico, telefax e indirizzo di posta elettronica).

SUL PLICO DOVRÀ ESSERE INCOLLATO IL CODICE A BARRE PRESENTE SUL DOCUMENTO PASSOE RILASCIATO DAL SERVIZIO AVCPASS.

Il plico dovrà contenere:

- ◆ domanda di partecipazione/dichiarazione - ALLEGATO A;
- ◆ BUSTA SIGILLATA "Offerta economica" - ALLEGATO B;
- ◆ garanzia provvisoria + ALLEGATO C;
- ◆ attestazione SOA/certificazione sistema di qualità;
- ◆ ricevuta di versamento del contributo a favore dell'ANAC;
- ◆ (se del caso) documentazione per avvalimento;
- ◆ documento PASSOE

e dovrà pervenire all'**ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.p.A. – Corso Nizza, 9 – Cuneo** entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara.

Il plico può essere:

- inviato a mezzo raccomandata del servizio postale universale (in caso di plico proveniente da altro Stato facente parte della U.E. secondo la legislazione dello Stato di provenienza -DIR. 97/67/CE), ovvero a mezzo posta celere;
- consegnato a mano mediante corrieri privati o agenzie di recapito o incaricati dell'operatore economico presso di uffici della Stazione Appaltante al 3° piano in Corso Nizza, 9 – 12100 Cuneo che effettuano il seguente orario:
 - (mattino) dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
 - (pomeriggio) lunedì – martedì – mercoledì - giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00.

Verrà rilasciata ricevuta della consegna a mano del plico.

Non saranno presi in considerazione i plichi che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di fatto di terzi, non risultino pervenuti a destinazione entro il termine di scadenza.

Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. L'Amministrazione non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti.

I plichi provenienti da altro Stato facente parte della U.E. devono pervenire mediante invio raccomandato secondo la legislazione dello Stato di provenienza (DIR 97/67/CE) *ovvero* a mezzo di corriere privato *ovvero* mediante consegna a mano.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta economica devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata ai sensi dell'art. 62 del DPR 207/2010 e s.m.i.

Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad offerte precedenti.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete si invitano i concorrenti ad avvalersi dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante ed allegati al bando di gara. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Le dichiarazioni rese comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che sono comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

8. OPERAZIONI DI GARA

In seduta pubblica il Dirigente che presiede il seggio di gara procederà a verificare la regolarità dei plichi e la rispondenza della documentazione e dei requisiti presentati dai partecipanti, a quanto richiesto dal bando di gara, dallo Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e dalle presenti norme di partecipazione, nonché alla relativa esclusione o ammissione alla gara dei soggetti partecipanti.

Si procederà quindi all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica dei soggetti ammessi, alla lettura dei ribassi espressi in cifre e in lettere e, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1 del codice dei contratti e dell'art. 121 del DPR 207/2010 e s.m.i ed all'aggiudicazione provvisoria.

Per i conteggi di cui sopra si terrà conto di tre cifre oltre la virgola con arrotondamento all'unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all'unità superiore per i numeri da 5 a 9.

L'esclusione automatica non verrà applicata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci (art. 122, c. 9 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.); in tal caso la stazione appaltante applicherà l'art. 86 c. 3 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

La data della eventuale ulteriore seduta pubblica, a seguito valutazione dell'anomalia delle offerte, sarà comunicata unicamente tramite avviso sul sito internet dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA: www.acquambiente.it.

Alla seduta pubblica di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli operatori economici partecipanti.

I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti all'identificazione e alla registrazione della presenza.

9. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - CONTROLLI

Si procederà ai controlli ai sensi dell'art. 48 c. 2 del codice dei contratti ed alla verifica d'ufficio in capo all'aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla gara.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art.6-bis del Codice dei Contratti e della Delibera attuativa "Delibera AVCPASS" n. 111 del 20/12/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal c. 3 del citato art. 6-bis.

Il mancato riscontro ad un'eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara comporteranno per l'aggiudicatario provvisorio la decadenza dall'affidamento, l'escussione della relativa garanzia provvisoria e la segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 c. 11 del codice dei contratti.

In tal caso l'appalto verrà affidato al concorrente che segue nella graduatoria, espletati i controlli di rito.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. comporta l'applicazione di quanto disposto al c. 2 bis dello stesso articolo; la sanzione pecuniaria prevista verrà applicata nella misura dell'1 per mille del valore della gara, fatte salve le altre eventuali disposizioni sanzionatorie previste dalla legge (DL 90/2014 convertito in L 114/2014 in vigore dal 19/08/2014).

L'affidamento e l'esecuzione dei lavori sono soggetti alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Nel caso in cui il soggetto provvisoriamente aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo, dovrà produrre, nel termine indicato dalla Stazione appaltante, in originale o in copia debitamente autenticata, il mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura speciale conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo mediante atto pubblico; nell'atto dovranno risultare le quote di partecipazione rispetto all'importo complessivo del lavoro; nonché l'obbligo dei soggetti facenti parte del R.T. al rispetto delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.).

Tutte le comunicazioni relative alla gara di che trattasi verranno effettuate unicamente al soggetto indicato quale capogruppo.

I consorzi ordinari dovranno presentare l'atto costitutivo, in originale o in copia autenticata, con indicazione di tutte le imprese consorziate e delle relative quote di partecipazione rispetto all'importo complessivo del lavoro.

10. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara e dopo il controllo del possesso dei requisiti prescritti, il Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante, provvederà all'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà comunicato ai sensi dell'art.79, c. 5 lett. a) del codice dei contratti. In caso di R.T. la comunicazione verrà trasmessa esclusivamente alla capogruppo.

La decorrenza dei termini (30 giorni) per eventuali impugnazioni verrà computata dal giorno della ricezione della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 79 del codice dei contratti.

11. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il soggetto affidatario sarà tenuto alla stipulazione di regolare contratto d'appalto redatto in forma di scrittura privata, firmata digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e stipulata in modalità elettronica secondo le normative vigenti (art. 11 c. 13 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).

Prima della stipulazione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione definitiva, il soggetto aggiudicatario, nel termine fissato dalla Stazione appaltante, dovrà:

- presentare quanto previsto dall'art.90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall'allegato XVII al medesimo decreto legislativo;
- presentare **cauzione definitiva** negli importi e con le modalità di cui all'art. 113 del codice dei contratti; ai sensi dell'art. 123 c.1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. la cauzione definitiva dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione come previsto dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto.
La garanzia fidejussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del C.C. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione del lavoro, venga incamerata parzialmente o totalmente dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 123 c. 4 del DPR 207/2010 e s.m.i.;
- comunicare il numero di conto corrente bancario o postale, acceso presso una banca o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*) della Legge 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.34 comma 35 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazione in Legge 17/12/2012 n. 221 recante - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese – "A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese sostenute per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 5 dell'art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione."

Pertanto, l'aggiudicatario sarà tenuto entro il termine predetto al **versamento della somma** (spese sostenute al lordo dell'IVA) che gli sarà successivamente comunicata.

L'importo indicativo delle spese che saranno sostenute dall'Ente ammonta a circa Euro 2.000,00 (IVA compresa).

Sarà a carico del soggetto affidatario ogni tassa presente o futura che disposizioni di legge inderogabili non pongano espressamente a carico della Stazione Appaltante.

Il mancato adempimento a quanto richiesto ai precedenti punti, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 79 del codice dei contratti.

La data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, verrà comunicata ai sensi dell'art. 79, c. 5 lett. b-ter del codice dei contratti. In caso di R.T. la comunicazione verrà trasmessa esclusivamente alla capogruppo.

L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 129 del codice dei contratti e dello Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto.

Detta polizza dell'importo corrispondente all'importo di contratto, dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento almeno 10 giorni prima della consegna del lavoro (art. 125 c. 4 DPR 207/2010 e s.m.i.) e dovrà avere validità così come previsto dall'art. 37 dello Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore, a fronte della corresponsione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, con le modalità e i termini previsti dall'art. 8, comma 3 bis della Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 31 dicembre 2014 n. 192 dovrà presentare, nei termini successivamente indicati dal Responsabile del procedimento, la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dagli artt. 124 c.1 e 2 e 140 c. 2 e 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Per tutto quanto riguarda la consegna e l'esecuzione dei lavori si rimanda allo Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e alla vigente normativa. Il soggetto affidatario dovrà rispettare le disposizioni circa la denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici nei riguardi dei

propri dipendenti per le prestazioni oggetto del contratto, nonché in merito al piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, così come previsto dalle leggi e dai contratti vigenti.

L'aggiudicatario dovrà accettare la consegna dei lavori nelle more della stipula formale del contratto, per questioni di urgenza, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, e iniziare i lavori all'atto della consegna.

12. SOCIETA'

In caso di aggiudicazione, ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata dovranno presentare una dichiarazione del legale rappresentante concernente:

- ◆ la composizione societaria;
- ◆ l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
- ◆ l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio o un raggruppamento temporaneo, i dati di cui al comma precedente dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o raggruppate che comunque partecipino all'esecuzione del lavoro.

Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali successive variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria.

13. PROCEDURE DI RICORSO

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

14. ACCESSO AGLI ATTI

L'esercizio del diritto di accesso agli atti di gara è disciplinato dagli artt. 13 e 79 c.5 *quater* del Codice dei Contratti e dall'art.22 e seguenti della L.241/90 e s.m.i.

L'esercizio del diritto di accesso agli atti di gara può essere esercitato dal legale rappresentante o soggetto con poteri di rappresentanza ovvero da persona da questi delegata mediante delega scritta accompagnata dalla copia del documento di identità del soggetto delegante.

15. CONSENSO / DINIEGO ACCESSO AGLI ATTI

L'articolo 13 c. 5 lettera a) del Codice dei Contratti "*esclude il diritto di accesso alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali*".

Nel caso in cui l'offerente ritenga che la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara contenga segreti tecnici e/o commerciali dovrà compilare il Quadro 7 della dichiarazione⁵, che sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione ai contro-interessati di cui all'art.3 del D.P.R. 184/2006.

La mancata compilazione di tale quadro varrà come consenso all'accesso.

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI (LEGGE PRIVACY)

In osservanza all'art. 13, D.Lgs 196/2003 e s.m.i, l'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. – Corso Nizza, 9 - 12100 Cuneo - titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196 e s.m.i. - informa che i dati personali sono inseriti in una banca dati e trattati, con modalità prevalentemente informatiche e senza particolari elaborazioni, per le seguenti finalità:

- (a) attività connesse alla procedura di gara di pubblico incanto di cui al presente bando, ivi compresi i controlli di regolarità della documentazione prodotta in merito alla fidejussione, alla polizza di assicurazione, nonché delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali di partecipazione;
- (b) attività strumentali alle precedenti indispensabili per garantire il regolare svolgimento del bando di gara per pubblico incanto;
- (c) adempimenti precontrattuali e contrattuali nei confronti del soggetto aggiudicatario;
- (d) adempimenti di obblighi previsti da legge, regolamento o dalla normativa comunitaria.

I dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni incaricati a svolgere specifici servizi connessi con gli adempimenti di cui alle succitate finalità, ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: istituti di credito per il pagamento del corrispettivo dovuto al soggetto aggiudicatario, Poste Italiane S.p.A. per la gestione della consegna della documentazione necessaria alla partecipazione, enti pubblici ed autorità competenti in merito all'oggetto del bando.

Le categorie di incaricati che verranno a conoscenza dei dati personali al fine di eseguire i trattamenti aventi le suddette finalità sono i soggetti preposti all'amministrazione ed alle transazioni connesse con i pagamenti, alla gestione del bando di gara di pubblico incanto, all'Ufficio Tecnico, al responsabile del procedimento ed agli addetti ai sistemi informativi.

Al titolare del trattamento o al responsabile firmatario della presente ci si potrà rivolgere al fine di esercitare i diritti di cui all'art. 7, D.Lgs. 196/2003 ed in particolare:

- richiedere conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che Vi riguardano;
- richiedere cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge;

⁵ Secondo la giurisprudenza, la presenza di segreti tecnici o commerciali non deve essere semplicemente asserita, ma deve essere dato un principio di prova dell'effettiva sussistenza della medesima, seppure nell'ambito di spiegazioni che non devono arrivare a palesare i segreti tecnici o commerciali.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA ALLA CONSERVAZIONE ED AL RECUPERO DELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO. SERBATOI DI BRIC BERICO IN COMUNE DI MURAZZANO . CIG. 61308655D8. CUP J64H15000070005

- richiedere aggiornamento, rettificazione, e se ritenuta necessaria, integrazione dei dati da noi trattati;
- opporVi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano.
- richiedere elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.

Titolare del trattamento: Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.

Responsabile del trattamento: Cinzia Bossa

17. INFORMAZIONI GARA

Eventuali quesiti sulle modalità di partecipazione alla procedura, dovranno essere presentati esclusivamente in forma scritta tramite fax al n. 0171/603693 o e-mail all'indirizzo acquedotto.langhe@acquambiente.it. entro i termini indicati nel bando di gara.

Ai quesiti pervenuti entro il termine fissato la Stazione Appaltante risponderà in forma scritta.

Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con i relativi numeri di telefono e di fax.

I quesiti ritenuti di carattere generale e le relative risposte, nonché eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara saranno altresì pubblicati sul sito internet

http://www.acquambiente.it/extranet/index.php?option=com_chronoconnectivity2&connectionname=ricerca_albo_pretorio&Itemid=54 nella finestra dedicata all'appalto.

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

18. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA

I concorrenti sono vincolati dal momento della scadenza di presentazione dell'offerta.

La Stazione Appaltante sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara abbiano conseguito piena efficacia giuridica.

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 270 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, esercitabile solo se l'appalto non sia affidato entro tale termine per fatto addebitabile alla Stazione Appaltante.